ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

Anno Accademico 2007/2008 **n° 151** **15 ottobre 2008**

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE n. 1231/2008 del 23.09.2008
Regolamento di organizzazione dell'Istituto di Studi Superiori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna ……..…… pag.1

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE N. 1231/2008 DEL 23.09.2008
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI DELL'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

IL RETTORE

VISTO lo Statuto Generale dell'Università degli Studi di Bologna emanato con D.R. 24.03.1993, n. 142, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.05.1993, n. 120 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 13, 14 e 42;
VISTA la deliberazione del Consiglio del Collegio Superiore n. 63 in data 18 ottobre 2007;
VISTA la deliberazione del Consiglio dell'Istituto di Studi Avanzati n. 6 in data 8 novembre 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta di Ateneo del 12 maggio 2008;
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 3 giugno 2008;
VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 8 e 22 luglio 2008;

DECRETA

È' emanato il seguente Regolamento di organizzazione dell'Istituto di Studi Superiori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

PARTE PRIMA

Articolo 1 - Costituzione dell'Istituto di Studi Superiori.
1. È costituito l'Istituto di Studi Superiori (di seguito denominato ISS) dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
2. Lo ISS è diretto alla realizzazione di un ambiente integrato di alta formazione e ricerca scientifica, attraverso la valorizzazione coordinata delle autonome iniziative del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Avanzati, riguardanti la formazione di eccellenza pre-laurea e post-laurea, e la ricerca di qualità nel contesto della comunità scientifica internazionale, con particolare attenzione agli aspetti interdisciplinari.
3. Allo ISS è riconosciuta piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio ai sensi dell'articolo 42, terzo comma, dello Statuto d'Ateneo e gli si applicano le disposizioni di cui al titolo V del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in quanto compatibili

Articolo 2 – Organi.
1. Sono organi dello ISS:
a) il Direttore;
b) il Vice-Direttore;
c) il Comitato di Indirizzo;
d) il Consiglio;
e) la Giunta.

Articolo 3 - Il Direttore e il Vice-Direttore.
1. I ruoli di Direttore e di Vice-Direttore dello ISS sono ricoperti, scambievolmente e con alternanza triennale, dal Direttore del Collegio Superiore e dal Direttore dell'Istituto di Studi Avanzati.
2. Il Vice-Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o di impedimento.
3. Il Direttore:
a) rappresenta lo ISS;
b) è responsabile del funzionamento dello ISS;
c) convoca e presiede il Comitato di Indirizzo, il Consiglio e la Giunta dello ISS e ne attua le deliberazioni;
d) presenta annualmente al Rettore un rapporto sul funzionamento dello ISS;
e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dagli Organi Accademici e quelle che il titolo V del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità riserva al Direttore di Dipartimento, in quanto compatibili;
f) in caso di necessità e indifferibile urgenza, può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio dello ISS, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;
g) coadiuvato dal Responsabile Gestionale, sovraintende alla gestione del personale tecnico-amministrativo afferente allo ISS, e ne coordina le attività nell'ambito del sistema integrato di cui al successivo art. 9;
h) è responsabile della Residenza di Studi Superiori.

Articolo 4 - Il Comitato di Indirizzo.
1. Il Comitato di Indirizzo è composto da:
a) il Direttore;
b) il Vice-Direttore;
c) un numero da sei a dodici membri nominati dal Magnifico Rettore sentito il Direttore dello ISS anche in rappresentanza di istituzioni, pubbliche o private, nazionali ed internazionali, collegate allo ISS da rapporti di sostegno finanziario o da relazioni di riferimento culturale.

2. Al Comitato di Indirizzo sono attribuiti compiti di programmazione generale delle attività istituzionali dello ISS.
3. Il Comitato di Indirizzo è convocato dal Direttore almeno una volta l'anno, di norma, ad ogni inizio di anno accademico.

Articolo 5 - Il Consiglio.
1. Il Consiglio è composto da:
a) il Direttore;
b) il Vice-Direttore;
c) il Responsabile Gestionale
d) i Tutori, i Coordinatori dei curricula e i Rappresentanti degli Allievi che costituiscono il Consiglio del Collegio Superiore;
e) i Membri Residenti che costituiscono il Consiglio dell'Istituto degli Studi Avanzati.
2. Il Consiglio svolge tutte le competenze attribuite dal titolo V del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in quanto compatibili. In particolare, spetta al Consiglio:
a) nel rispetto degli obiettivi programmatici formulati dal Comitato di Indirizzo e sentita la Giunta, definire i criteri per la predisposizione del bilancio di previsione dello ISS, nell'ambito delle risorse e delle attività del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Avanzati;
b) approvare il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale dello ISS;
c) eleggere i componenti elettivi della Giunta.
3. Alle riunioni del Consiglio partecipa con voto deliberativo il Responsabile Gestionale del'ISS, che vi svolge anche funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il Consiglio si riunisce ordinariamente due volte l'anno.

Articolo 6 - La Giunta.
1. La Giunta è composta da:
a) il Direttore, componente di diritto;
b) il Vice-Direttore, componente di diritto;
c) due Tutori del Collegio Superiore, uno per area, componenti elettivi;
d) due Membri Residenti dell'Istituto di Studi Avanzati, uno per area, componenti elettivi.
Le aree si riferiscono agli ambiti disciplinari e sono due: umanistico - economica e tecnico - scientifica.
2. Partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni consultive il Responsabile Gestionale del'ISS, che vi svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, e vi sono invitati come uditori i Rappresentanti degli Allievi del Collegio, membri del Consiglio di Collegio.
3. La Giunta svolge funzioni consultive e di proposta in ogni materia attribuita alla competenza del Direttore e del Consiglio. In particolare, propone i criteri per la predisposizione del bilancio di previsione e svolge ogni altra competenza che le sia espressamente attribuita dal Consiglio.
4. Per la componente elettiva, partecipano alla elezione della Giunta:
- i Tutori e i Coordinatori dei curricula del Collegio Superiore, che eleggono i due componenti in rappresentanza del Collegio Superiore, e possono esprimere due voti di preferenza, uno per area; in caso di parità di voti di preferenza è eletto il più anziano in ruolo;
- i Membri Residenti dell'Istituto di Studi Avanzati, che eleggono i due componenti in rappresentanza dell'Istituto di Studi Avanzati, e possono esprimere due voti di preferenza, uno per area; in caso di parità di voti di preferenza è eletto il più anziano in ruolo.

Articolo 7 – Validità delle adunanze e deliberazioni degli Organi collegiali.
1. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono validamente con la presenza della metà più uno dei componenti in carica aventi diritto di voto, escludendo dal computo gli assenti giustificati.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei partecipanti alla votazione. In caso di parità di voti, prevale quello del Direttore (o, quando lo sostituisce, del Vice-Direttore).
3. Le deliberazioni del Consiglio relative alle modifiche del Regolamento di Organizzazione sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Direttore.

Articolo 8 - Risorse finanziarie.
1. Le risorse finanziarie dello ISS sono costituite dalle risorse trasferite da articolazioni organizzative di Ateneo, contributi di enti e privati versati per convenzione o a titolo di liberalità, finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati (che possono essere vincolati esplicitamente dai donanti per finalità specifiche), ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizioni del Consiglio di Amministrazione alle attività dell'ISS.

Articolo 9 –Il Responsabile Gestionale.
1. Il Responsabile Gestionale è un funzionario amministrativo di adeguato profilo e qualificazione professionale e provvede all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento degli uffici e dei servizi costituiti nello ISS. in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Direttore e dagli altri organi di governo.
2. Al Responsabile Gestionale compete la gestione amministrativa, finanziaria e contabile dello ISS. In particolare, egli:
a) cura l'attuazione delle deliberazioni e dei programmi adottati dagli organi di governo;
b) cura la redazione e conservazione degli atti e dei provvedimenti, anche degli organi collegiali;
c) predispone tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione patrimoniale;
d) coordina i rapporti con gli enti finanziatori e la connessa attività finalizzata al fund-raising per il Collegio Superiore e per l'Istituto di Studi Avanzati;
e) è componente effettivo, con voto deliberativo, del Consiglio dell'ISS e partecipa alle riunioni di tutti gli altri organi collegiali del sistema organizzativo con funzioni consultive; in ognuno di tali casi svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.
f) coordina il personale assegnato allo ISS.

PARTE SECONDA
Norme di funzionamento del Collegio Superiore

Articolo 10 - Missione del Collegio.
1. Il Collegio Superiore ha lo scopo di promuovere itinerari formativi avanzati di carattere interdisciplinare. A tale fine il Collegio Superiore accoglie, a seguito di concorso, studenti iscritti nei corsi di studio dell'Università di Bologna, impartendo insegnamenti extracurriculari a quelli ufficiali.
2. Il Collegio attua le più ampie collaborazioni culturali con l'Istituto di Studi Avanzati nonché con le Facoltà ed i Dipartimenti dell'Università di Bologna e con istituzioni analoghe in Italia ed all'estero.
3. La sede del Collegio ospita i Collegiali e le attività didattiche extracurriculari ed è punto di incontro collettivo ed individuale con i Tutori ed il Direttore del Collegio. La scelta della sede è operata dal Senato Accademico, sentito il Direttore del Collegio e il Consiglio di Collegio.

Articolo 11 - Ordinamento del Collegio.
1. Il Collegio prevede due aree disciplinari:
a) Area umanistico - economica, facente capo alle Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Psicologia, Scienze della Formazione, Scienze Politiche, Scienze Statistiche;

b) Area tecnico-scientifica, facente capo alle Facoltà di Agraria, Architettura, Chimica Industriale, Farmacia, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, per la Conservazione dei Beni Culturali, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze Motorie e alla Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori.
2. Il Docente che partecipi per almeno tre anni, anche non consecutivi, alle attività del Collegio sia in qualità di Tutore che di membro della Commissione di selezione degli Allievi, è Membro del Collegio Superiore. I Membri del Collegio Superiore sono inseriti nell'Annuario Storico del Collegio e partecipano agli eventi sociali e culturali organizzati dal Collegio.

Articolo 12 - Organi del Collegio.
1. Organi del Collegio sono:
a) il Direttore;
b) il Consiglio di Collegio;
c) la Giunta di Collegio.
2. Tutti gli organi del Collegio Superiore durano in carica tre anni.

Articolo 13 – Il Direttore del Collegio.
1. Il Direttore è nominato dal Rettore, udito il Senato Accademico, tra i docenti di ruolo a tempo pieno.
2. La carica di Direttore del Collegio è incompatibile con le cariche di Rettore, di Direttore di Dipartimento, di Direttore di Centro Interdipartimentale, di Preside di Facoltà, di Presidente di Corso di Studio, di Coordinatore di Dottorato di ricerca, di membro di Consiglio di Amministrazione e di Senato Accademico, di Direttore o di Presidente di Organismi di Ateneo. Il Direttore dura in carica un triennio e può essere immediatamente riconfermato per non più di un mandato.
3. Il Direttore delega un componente del Consiglio di Collegio a rappresentarlo e a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
4. Il Direttore del Collegio:
a) è responsabile del funzionamento del Collegio;
b) convoca e presiede il Consiglio di Collegio e la Giunta di Collegio;
c) conferisce annualmente l'incarico di Tutore di uno o più Allievi, a docenti e ricercatori dell'Università di Bologna e individua anche i Tutori associati (un Tutore associato è un docente cui possono essere affidati studenti ammessi al Collegio);
d) sentita la Giunta di Collegio:
-sottopone all'approvazione del Consiglio di Collegio la programmazione didattica annuale del Collegio;
-nomina annualmente i Coordinatori dei curricula e i Docenti dei corsi del Collegio;
-propone al Rettore, per la nomina, i membri della Commissione di selezione per l'ammissione al Collegio;
e) attua le deliberazioni del Consiglio di Collegio e della Giunta di Collegio;
f) presenta annualmente al Rettore un rapporto sul funzionamento del Collegio;
g) può disporre, sentito il parere vincolante del Consiglio di Collegio, nella sua composizione ristretta, l'espulsione di Allievi dal Collegio per motivi disciplinari.

Articolo 14 - Il Consiglio di Collegio.
1. Il Consiglio di Collegio è composto da:
a) il Direttore del Collegio;
b) i Tutori del Collegio;
c) i Coordinatori dei curricula del Collegio;
d) i Rappresentanti degli Allievi.
2. Il Consiglio di Collegio:

a) promuove e coordina le attività formative e culturali del Collegio in collaborazione con il Direttore che lo presiede;
b) elegge la Giunta del Collegio composta da quattro Tutori in rappresentanza delle due aree disciplinari;
c) sentito il Direttore, propone annualmente agli Organi Accademici il numero dei posti di studio da mettere a concorso e l'ammontare del contributo finanziario a parziale copertura delle spese di vitto e didattiche degli Allievi;
d) promuove forme di valutazione delle attività didattiche del Collegio anche mediante consultazione degli Allievi;
e) decide dell'ammissione degli Allievi all'anno successivo;
f) predispone ed approva il Regolamento Didattico ed i requisiti di permanenza nel Collegio per gli Allievi;
g) individua eventuali problemi di convivenza e di comportamento tra gli Allievi ed adotta le misure necessarie;
h) autorizza, a fronte di richieste documentate, l'eventuale partecipazione degli Allievi ad attività di studio e di ricerca sostitutive dell'attività didattica del Collegio;
i) approva i programmi di scambio internazionali con analoghe istituzioni estere e le modalità nonché i corrispondenti protocolli di attuazione;
l) per gravi motivi può autorizzare gli Allievi a deroghe, differimenti o sospensioni dell'attività didattica per non più di una volta e fino ad un anno.
3. I Rappresentanti degli Allievi, in numero di due ed appartenenti a ciascuna delle due aree disciplinari, sono eletti ogni anno autonomamente dagli Allievi. Essi sono componenti del Consiglio di Collegio con diritto di voto.
4. Il Consiglio di Collegio esercita le competenze di cui ai punti da d) a l), relative all'attività didattica del Collegio, nella composizione ristretta così determinata:
a) il Direttore del Collegio;
b) i Tutori del Collegio.
5. Partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive il Responsabile Gestionale del'ISS, che vi svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante
6. Alle riunioni del Consiglio in adunanza plenaria partecipa senza diritto di voto il Direttore dell'Istituto di Studi Avanzati.

Articolo 15 - La Giunta di Collegio.
1. La Giunta di Collegio è composta da:
a) il Direttore del Collegio;
b) due Tutori appartenenti all'area umanistico - economica e due Tutori appartenenti all'area tecnico-scientifica, eletti dai Coordinatori dei curricula e dai Tutori del Collegio, che possono esprimere due voti di preferenza, uno per ciascuna area; in caso di parità di voti di preferenza è eletto il più anziano in ruolo.
2. Alle riunioni della Giunta partecipa con funzioni consultive il Responsabile Gestionale dell'ISS, che vi svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. Vi sono invitati come uditori i Rappresentanti degli Allievi, quando non si tratti di materie ricomprese nei punti da d) a l) del precedente art. 14, comma 2.
3. La Giunta di Collegio coadiuva il Direttore ed esercita funzioni istruttorie, di proposta e consultive in ogni materia di competenza del Consiglio di Collegio.
4. La Giunta di Collegio resta in carica tre anni, fatta salva la sostituzione del componente che cessasse di svolgere l'attività di Tutore per il Collegio nel corso del mandato.

Articolo 16 - Validità delle adunanze e deliberazioni degli Organi collegiali.

1. Il Consiglio di Collegio e la Giunta di Collegio si riuniscono validamente con la presenza della metà più uno dei componenti in carica aventi diritto di voto, escludendo dal computo gli assenti giustificati.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei partecipanti alla votazione. In caso di parità di voti, prevale quello del Direttore.

Articolo 17 - Ammissione al Collegio.
1. Il numero dei posti di studio da mettere a concorso è annualmente determinato dagli Organi Accademici, su proposta del Consiglio di Collegio, sentito il Direttore.
2. L'ammissione al Collegio avviene mediante procedimento di selezione disciplinato da bandi di concorso emanati annualmente.
3. Le prove di ammissione per l'ingresso al Collegio Superiore si basano, di norma, su due distinti bandi di concorso, uno per l'ammissione di studenti di primo anno di corso di laurea triennale o di corso di laurea a ciclo unico e uno per l'ammissione di studenti di primo anno di corso di laurea biennale specialistica o di quarto anno di corso di laurea a ciclo unico.
4. La selezione dei candidati è effettuata da apposita Commissione esaminatrice nominata dal Rettore, su proposta del Direttore del Collegio.

Articolo 18 - Obblighi degli Allievi ammessi al Collegio.
1. Gli obblighi didattici degli Allievi sono definiti nel Regolamento Didattico del Collegio Superiore.
2. Il Regolamento Didattico è approvato dal Consiglio di Collegio, nella sua composizione ristretta, ed è modificabile in funzione della evoluzione degli ordinamenti didattici delle Facoltà dell'Università di Bologna.
3. Gli Allievi del Collegio assumono l'impegno a:
a) seguire gli insegnamenti del corso di studio prescelto e superare i relativi esami entro l'anno accademico di riferimento;
b) partecipare attivamente e con regolarità alle attività formative ed alla vita culturale del Collegio; della loro partecipazione essi rendono conto al Consiglio di Collegio;
c) attenersi alle condizioni per il mantenimento dei benefici definiti dal Regolamento Didattico.
4. Gli Allievi che non risiedono presso il Collegio hanno l'obbligo di partecipare, nei modi e nei tempi definiti dal Direttore e dai Tutori, a tutte le attività del Collegio.
5. Il mancato rispetto degli obblighi indicati al presente articolo determina l'esclusione dal Collegio ad insindacabile giudizio del Consiglio di Collegio.
6. Si applicano le norme di disciplina contenute nel Titolo III del "Regolamento Studenti", emanato con Decreto Rettorale 15.10.2001, n. 296/80 e successive modifiche,
7. Alla fine di ogni anno accademico, entro il 31 marzo, gli Allievi sono tenuti a presentare una breve relazione scritta sulla loro attività. Il Consiglio decide dell'ammissione all'anno successivo di Collegio sulla base dei dati acquisiti in merito agli adempimenti degli obblighi didattici, del parere obbligatorio del Tutore e di un giudizio sulle attività dell'Allievo.

Articolo 19 - Diritti degli Allievi ammessi al Collegio.
1. Gli Allievi non residenti a Bologna, ammessi al Collegio, risiedono presso il Collegio. Essi possono scegliere di non risiedervi, con opzione rinnovabile annualmente. Salvo casi eccezionali e ad insindacabile giudizio del Consiglio di Collegio, l'opzione non è reversibile nel corso dell'anno accademico.
2. Gli Allievi residenti a Bologna, ammessi al Collegio Superiore, possono risiedere presso il Collegio previa approvazione, da parte della Giunta di Collegio, di apposita richiesta, da inoltrare al Direttore del Collegio entro cinque giorni dalla notifica del risultato del concorso d'ammissione.
3. La scelta di risiedere presso il Collegio comporta l'accettazione integrale del regolamento della Residenza.

4. Gli Allievi del Collegio hanno, inoltre, diritto:
a) all'esonero da ogni tassa e da ogni contributo previsti per l'iscrizione ai corsi di studio dell'Ateneo di Bologna, ad eccezione dell'imposta di bollo e delle spese d'assicurazione; restano salvi gli eventuali versamenti a favore dello Stato e di altri enti, come richiesti dalla normativa vigente, ai quali provvede l'amministrazione universitaria con onere a carico del bilancio centrale;
b) ad un contributo finanziario, a parziale copertura delle spese di vitto e di studio;
c) ad usufruire delle attività formative e culturali organizzate dal Collegio.
5. L'ammontare annuo del contributo finanziario viene stabilito dagli Organi Accademici, su proposta del Consiglio di Collegio, sentito il Direttore.
6. Tali benefici sono rinnovabili ogni anno accademico, per l'intera durata normale del corso di studio prescelto, qualora l'Allievo ottemperi agli obblighi previsti all'articolo precedente. Le modalità di finanziamento e le condizioni di residenza possono essere modificate dal Collegio all'inizio di ogni nuovo anno accademico in funzione della programmazione edilizia e contabile dell'Ateneo e della situazione finanziaria del Collegio. Le condizioni sono stabilite annualmente e si intendono applicate a tutti gli Allievi del Collegio. La scelta di non risiedere presso il Collegio non dà diritto a contributi finanziari per l'alloggio.
7. L'Allievo ha diritto di accedere ai programmi di scambio culturali e di mobilità studentesca organizzati dall'Università di Bologna, e da altre Università o centri di ricerca in Italia ed all'estero. La partecipazione, qualora si presenti come sostitutiva dell'attività didattica del Collegio, è condizionata all'approvazione da parte del Consiglio di Collegio nella sua composizione ristretta, che verifica la congruità del programma con l'attività didattica del Collegio.
8. La partecipazione ai programmi di scambio culturali e di mobilità studentesca non comporta obblighi finanziari per il Collegio. Gli Allievi hanno, tuttavia, diritto ad accedere a contributi finanziari stabiliti dal Collegio nell'ambito di programmi di scambio gestiti dal Collegio stesso, nonché ad usufruire di borse di studio di mobilità stabilite dal Collegio, di anno in anno, sulla base delle disponibilità finanziarie e della presenza di finanziamenti ad hoc.
9. È disposto su richiesta dell'interessato il differimento o la sospensione della partecipazione alle attività del Collegio nei casi previsti di sospensione dall'Università o per altri motivi, su deliberazione del Consiglio su proposta del Direttore.
10. Al termine del corso di studi gli Allievi del Collegio ricevono un attestato che documenta i risultati ottenuti nelle attività formative e culturali.

PARTE TERZA
Norme di funzionamento dell'Istituto di Studi Avanzati

Articolo 20 - Missione dell'Istituto.
1. L'Istituto di Studi Avanzati (ISA) promuove contatti scientifici tra i professori e i ricercatori dell'Università di Bologna e professori e ricercatori esterni per favorire l'arricchimento della vita culturale e della ricerca scientifica dell'Università di Bologna, in coerenza con le linee strategiche di sviluppo dell'internazionalizzazione d'Ateneo.
2. L'ISA:
-mette i propri spazi e risorse a disposizione di studiosi di provenienza esterna all'Università di Bologna (Visiting Fellow o Research Fellow) che intendano trascorrere un periodo di studio e ricerca;
- promuove la realizzazione di specifici progetti culturali (ISA topic), workshop e seminari in collaborazione con i Fellow.
3. L'ISA attua le più ampie collaborazioni culturali con le Facoltà e i Dipartimenti e le altre strutture scientifiche dell'Università di Bologna e con istituzioni analoghe in Italia ed all'estero per la realizzazione di iniziative in cui risulta prevalente la dimensione internazionale.

Articolo 21 - Ordinamento dell'Istituto.
1. Le attività dell'Istituto sono finalizzate alla realizzazione di una stabile comunità tra i Fellow in esso ospitati e gli studiosi dell'Università di Bologna, favorendo i contatti tra cultori di discipline diverse.
Allo scopo l'ISA è articolato in due aree, ognuna delle quali comprende la dimensione teorica, applicativa, e tecnologica delle discipline che ad essa fanno riferimento. Le aree risultano così definite:
a) Tecnico-scientifica (Science and technology);
b) Umanistico-economica (Humanities).
2. La comunità scientifica dell'ISA comprende:
a) dodici Membri Residenti effettivi (sei per ogni area);
b) Senior Visiting Fellow;
c) Research Fellow.
3. I Membri Residenti effettivi (Resident Fellow), docenti e ricercatori dell'Università di Bologna, individuati secondo quanto disposto dall'art. 22, sono tenuti ad assicurare con la loro presenza la continuità delle attività dell'Istituto.
4. I Senior Visiting Fellow sono scienziati e studiosi di riconosciuta eccellenza scientifica in ambito internazionale, in relazione con una struttura scientifica dell'Università di Bologna, oppure direttamente connessi ai programmi scientifici interdisciplinari avviati su iniziativa dell'Istituto. Ciascun Senior Visiting Fellowship dura da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi. Il Consiglio dei Membri Residenti può deliberare l'estensione di Senior Visiting Fellowship ad un intero anno accademico senza oneri aggiuntivi per l'ISA.
5. I Research Fellow sono giovani ricercatori di norma con titolo dottorale, da inserire presso una struttura di ricerca dell'Università di Bologna per un periodo da sei mesi ad un anno.
6. I referenti presso le strutture scientifiche dell'Università di Bologna che invitano e ospitano i Visiting Fellow e/o che supervisionano la attività di ricerca dei Research Fellow assumono per il periodo di permanenza dell'ospite lo status di Associate Fellow e partecipano alle attività culturali dell'ISA.
7. L'ISA può ospitare altri studiosi per periodi più brevi e contribuire alla realizzazione di altre iniziative scientifiche, nell'ambito delle sue attività istituzionali. In particolare, l'ISA incoraggia soggiorni brevi nell'ambito di specifici progetti culturali (ISA topic).
8. L'Istituto provvede direttamente o indirettamente:
a) agli alloggi per i Fellow;
b) alla disponibilità di altri servizi strumentali.
9. Oltre all'attività scientifica, svolta nella struttura di riferimento, ogni Visiting Fellow è tenuto a svolgere seminari, lezioni magistrali o moduli didattici nel periodo della sua permanenza, concordando i temi e le date con i Membri Residenti e le strutture didattiche dell'Università di Bologna. I seminari sono aperti alla partecipazione degli studiosi e ricercatori interessati.
10. Membri e Fellow sono tenuti a partecipare alle attività comuni dell'Istituto.

Articolo 22 - Ammissioni dei Fellow.
1. Le ammissioni dei Visiting Fellow sono decise dal Consiglio dei Membri Residenti su proposta delle strutture scientifiche dell'Università di Bologna o dei singoli docenti.
2. I posti disponibili per i Research Fellow sono attribuiti periodicamente mediante selezione pubblica comparativa. I Membri Residenti si fanno carico della valutazione dei candidati all'interno della comunità scientifica avvalendosi, laddove necessario, del giudizio di valutatori esterni.

Articolo 23 - Organi dell'Istituto.
1. Sono organi dell'Istituto:
a) Il Direttore;
b) il Consiglio dei Membri Residenti.

Articolo 24 - Il Direttore dell'Istituto.
1. Il Direttore è nominato dal Rettore per un triennio su designazione del Consiglio dei Membri Residenti e può essere riconfermato una sola volta.
2. Il Direttore è scelto tra i docenti ordinari di ruolo a tempo pieno dell'Università di Bologna.
3. La carica di Direttore è di norma incompatibile con le cariche di Rettore, di Prorettore, di Presidente di Polo, di Direttore di Dipartimento, di Direttore di Centro Interdipartimentale e di Preside di Facoltà.
4. Il Direttore delega uno dei Membri Residenti a rappresentarlo e a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
5. Il Direttore dell'Istituto:
a) è responsabile del funzionamento dell'Istituto;
b) convoca e presiede il Consiglio dei Membri Residenti e ne attua le deliberazioni;
c) presenta annualmente al Rettore un rapporto sul funzionamento dell'Istituto.

Articolo 25 - Il Consiglio dei Membri Residenti.
1. Il Consiglio dei Membri Residenti è costituito da:
a) il Direttore, che lo presiede;
b) i Membri Residenti;
c) il Pro Rettore per le Relazioni Internazionali.
2. I Membri Residenti sono designati, su proposta del Magnifico Rettore, dal Senato Accademico tra i docenti e i ricercatori dell'Università di Bologna. I Membri Residenti restano in carica tre anni e non possono essere designati più di due volte consecutivamente.
3. Alle riunioni del Consiglio partecipa senza diritto di voto il Direttore del Collegio Superiore.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
5. Partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive il Responsabile Gestionale del'ISS, che vi svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.
6. Il Consiglio dei Membri Residenti:
a) approva il piano di lavoro dei Visiting Fellow;
b) promuove e coordina le attività scientifiche, culturali e formative dell'Istituto nell'ambito delle politiche di internazionalizzazione dell'Ateneo, garantendo il collegamento con le strutture universitarie di ricerca e di didattica oltre che con il Collegio Superiore;
c) promuove forme di valutazione delle attività dell'Istituto.

PARTE QUARTA
Norme transitorie e finali

Articolo 26 - Norme transitorie e finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° novembre 2008.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decade il vigente accordo di integrazione funzionale tra Collegio Superiore e Istituto di Studi Avanzati.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Regolamento di organizzazione del Collegio Superiore emanato con D.R. 13.12.2006 (Rep. 2478 -Prot. 60483) è abrogato.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Regolamento di funzionamento dell'Istituto di Studi Avanzati emanato con D.R. 31.10.2006 (Rep. 2077 -Prot. 52325) è abrogato.
5. Per l'anno accademico 2008/2009 i Direttori del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Avanzati mantengono la carica attualmente ricoperta.
6. Per l'anno accademico 2008/2009 il ruolo di Direttore dello ISS è ricoperto dal Direttore del Collegio Superiore.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo ai principi dello Statuto Generale di Ateneo.
8. Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Bologna, 23.09.2008

IL RETTORE
f.to prof. Pier Ugo Calzolari